

	Repertorio n. 129.442	Raccolta n. 47470	
	<u>VERBALE DELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE</u>		Registrato a: Parma il 07/06/2023
	<u>NE "HAPPY DOG ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"</u>		n. 9489 Serie 1 T Euro 245,00
	REPUBBLICA ITALIANA		
	Nell'anno duemilaventitre, oggi martedì sei giugno		
	06.06.2023		
	In Lemignano di Collecchio, nella casa in via Pontelupo numero		
	13		
	Essendo le ore tredici minuti quaranta		
	Innanzi a me Dottor ARTURO DALLA TANA , Notaio in Parma,		
	iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Parma, è presente		
	il signor:		
	<u>FANFONI FILIPPO</u> , nato a Parma (PR) il 9 dicembre 2002, domici-		
	liato a Collecchio (PR), Strada Costa Villana 3,		
	codice fiscale FNF FPP 02T09 G337D		
	cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio so-		
	no certo, il quale dichiara di intervenire in questo atto nel-		
	la sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della So-		
	cietà:		
	<u>"HAPPY DOG ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"</u> , con sede in		
	Collecchio (PR), Via Nazionale Est n. 945,		
	codice fiscale 03043510340;		
	E mediante questo atto		
	esso signor Filippo Fanfoni, nella sua espressa qualità, ri-		
	chiede a me Notaio di ricevere in pubblico Verbale le delibe-		

	razioni dell'Assemblea, costituita in forma totalitaria, dei	
	soci della precitata Società, convocata in riunione in questo	
	luogo, giorno ed ora, nei modi e nei termini previsti dallo	
	statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	Modifica statuto sociale ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M.	
	106/2020 e delibere conseguenti	
	Assume la Presidenza dell'attuale Assemblea, a norma di Statu-	
	to, il Presidente del Consiglio Direttivo signor Filippo Fan-	
	foni il quale, dopo aver confermato a me Notaio l'incarico di	
	redigere questo verbale, constata e fa constare che sono pre-	
	senti e rappresentati nell'attuale assemblea:	
	a)l’intero capitale, portato da tutti gli associati i Soci in	
	persona Gabriella Passarelli, Filippo e Franco Fanfoni, Gio-	
	vanni Minardi, Angela Bazzarini, Gigliola Bernardi e Giovanni	
	Barbieri	
	b)Il Consiglio Direttivo in persona del presidente Filippo	
	Fanfoni e dei consiglieri Franco Fanfoni, Giovanni Barbieri e	
	Gigliola Bernardi	
	Il Presidente pertanto, con l'assenso di tutti gli Intervenu-	
	ti, dichiara validamente costituita l'attuale Assemblea, a	
	norma di legge e di statuto, anche se non sono state esperite	
	le formalità di convocazione e apre quindi la trattazione	
	dell'ordine del giorno.	
	In merito all’argomento in esame il Presidente propone di mo-	

	dificare lo statuto sociale dell'Associazione sulla richiesta	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore al fine di ottenere i requisiti necessari per	
	l'ottenimento dell'iscrizione nel registro unico nazionale del	
	terzo settore di cui al d. Lgs. 117/17 e ss. Mm. - sezione b)	
	associazioni di promozione sociale	
	Il Presidente elenca le modifiche opportune modifiche e propo-	
	ne la riformulazione nel seguente preciso tenore dei seguenti	
	articoli:	
	"3.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civi-che, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di	
	perseguire a favore dei propri soci e della collettività, lo	
	sviluppo e la diffusione di una corretta educazione cinofila	
	attraverso la pratica di attività sportive cinotecniche, sport	
	cinofili ed affini, sia a fini agonistici che a fini non ago-	
	nistici e ricreativi, compresa l'attività didattica;	
	Di creare una relazione e intesa tra uomo e cane che possa fa-	
	vorire l'inserimento e l'integrazione del cane nell'ecumene;	
	Un'azione di sensibilizzazione della cittadinanza	
	sull'importanza della relazione con l'animale;	
	La promozione di scambi culturali e connessioni con le attivi-	
	tà o le associazioni, istituzioni pubbliche e private che han-	
	no le medesime finalità esistenti sul territorio	
	A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o princi-	
	pale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di	

	terzi, le seguenti attività di interesse generale:	
	a) educazione, istruzione e attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1,	
	lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché	
	alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai	
	sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117;	
	c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-	
	tistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività di interesse genera-	
	le, l'associazione metterà in campo tutte le azioni di promo-	
	zione, sviluppo, programmazione, organizzazione, realizzazione	
	di attività sportiva cinotecnica e cinofila in tutte le sue	
	forme, espressioni e stili propedeutiche alla corretta prepa-	
	razione e formazione ed allenamento del cane e del suo condut-	
	tore ed in particolar modo alle specialità: ability, agility,	
	cani cross, mobility dog, disc dog, dog balance, dog dance,	
	mantrailing sportivo, obedience, paragility, proprieta-rio ci-	
	nofilo responsabile, rally obedience, sheep dog, soccor-so	

	sportivo, soccorso sportivo acquatico, circuito cinotecnico,	
	sport acquatici, treibbal, e alle attività ludico-motorie in	
	genere e discipline ad esse collegate;	
	- promozione dell'attività didattica di ordine culturale e	
	tecnico - formativo- per l'avvio, l'aggiornamento e il perfe-	
	zionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle di-	
	scipline sopra indicate; nonché organizzazione di corsi di	
	istruzione tecnica, corsi di avviamento e corsi di formazione	
	per operatori sportivi;	
	- la promozione e organizzazione, nelle predette discipline,	
	di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a	
	essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le	
	finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del-	
	la Federazione sportiva nazionale e/o dell'ente di promozione	
	sportiva e/o delle discipline sportive associate cui la asso-	
	ciazione sarà tempo per tempo affiliata;	
	- promozione della diffusione della cultura cinofila attraver-	
	so l'organizzazione di stage, incontri, dibattiti, lezioni,	
	prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffu-	
	sione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che pri-	
	vati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti	
	pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a	
	mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze;	
	- l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a	
	campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni delle	

	<i>predette specialità sportive;</i>	
	<i>Il tutto anche tramite editoria elettronica, via web e/o altri</i>	
	<i>strumenti multimediali;</i>	
	<i>attività di cui alla lettera i) del D.Lgs 105/2018 in partico-</i>	
	<i>lare gestione di attività ricreative di interesse sociale a</i>	
	<i>favore di giovani per la diffusione del volontariato connesse</i>	
	<i>all'utilizzo cinofilo per la protezione civile e delle attivi-</i>	
	<i>tà generali a beneficio della terza età;</i>	
	<i>La associazione potrà inoltre svolgere in via secondaria le</i>	
	<i>seguenti attività:</i>	
	<i>- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, di va-</i>	
	<i>rio genere per l'esercizio delle predette specialità sportive</i>	
	<i>nonché impianti e strutture per la cura e custodia dei cani.</i>	
	<i>- l'edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblica-</i>	
	<i>zione connessa alle attività sopra indicate;</i>	
	<i>- lo svolgimento di operazioni di natura commerciale in con-</i>	
	<i>formità alla normativa in vigore in materia di enti non comer-</i>	
	<i>ciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o</i>	
	<i>collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi</i>	
	<i>e dei regolamenti in materia purché in maniera accesso-ria e</i>	
	<i>non prevalente rispetto all'attività istituzionale;</i>	
	<i>- la gestione di un eventuale spaccio con somministrazione di</i>	
	<i>bevande e cibi, anche energetici, anche attraverso distributo-</i>	
	<i>ri automatici nei limiti consentiti dalla natura della asso-</i>	
	<i>ciatione e verso esclusivamente coloro che accedano ai servizi</i>	

	sociali per lo svolgimento delle attività di cui sopra di modo	
	che i luoghi ove le attività sono esercitate diventino il pun-	
	to d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate	
	le varie iniziative della associazione.	
	In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività	
	istituzionale della associazione può organizzare iniziative,	
	raccogliere sponsorizzazioni e fornire prodotti e servizi le-	
	gati alle attività sopra citate solo per soddisfare le esigen-	
	ze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione di colo-	
	ro che usufruiscano delle attività sociali.	
	Tutte le predette attività saranno svolte in base alle diret-	
	tive della Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promo-	
	zione sportiva e/o delle Discipline sportive associate cui la	
	associazione sarà tempo per tempo affiliata.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la associazione po-	
	trà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobi-	
	liare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e	
	pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione,	
	all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di im-	
	pianti natatori, ivi compresa l'acquisizione delle relative	
	aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare a attività	
	sportive.	
	Essa potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di sin-	
	goli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza de-gli ar-	
	ticoli 2561-2562-1615 e ss., cod. civ..	

	Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professio-	
	nale protetta dei limiti e con l'osservanza delle vigenti di-	
	posizioni di legge.	
	Condizione indispensabile per accedere ai servizi	
	dell'associazione è una irreprensibile condotta morale, civile	
	e sportiva. La Associazione si impegna ad accettare fin d'ora	
	eventuali provvedi-menti disciplinari che gli organi sportivi	
	competenti dovesse-ro adottare a carico della stessa, nonché	
	le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in	
	tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinen-	
	ti all'attività sportiva.	
	L'associazione prende atto, per sè, e per i propri soci, che:	
	a) è fatto divieto a tutti i membri dell'Organo amministrati-	
	vo, in quanto Amministratori della associazione sportiva, di	
	ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni e/o associa-	
	zione sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Fe-	
	derazione sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o	
	Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI	
	L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da	
	quelle di interesse generale:	
	Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumen-	
	tale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i crite-	
	ri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e	
	relativi decreti attuativi.	
	Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può	

	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni	
	associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato con diritto di voto che non sia titolare di	
	cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta an-	
	che in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si	
	esercita in modo palese."	
	"9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel	
	corso del mandato, l'assemblea dei soci provvede a sostituir-	
	li."	
	"9.9 Il Consiglio direttivo è composto da tre consiglieri. Al-	
	le riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di interve-	
	nire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo,	
	ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante	
	lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con in-	
	dicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie	
	da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri	
	dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve perveni-	
	re almeno tre giorni prima della riunione, ridotti a uno in	
	casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costi-	
	tuito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia	
	stato informato e non vi si opponga."	
	"11.4 L'organo di controllo:	

	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con ri-	
	ferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applli-	
	cabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	Qualora l'Organo di Controllo esciti la revisione legale di	
	conti tutti i componenti di tale organo sociale devono essere	
	revisori legati iscritti nell'apposito registro.	
	può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31	
	co. 1, la revisione legale dei conti;	
	esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finali-	
	tà civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto parti-	
	colare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attivi-	
	tà di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta	
	fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distri-	
	buzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bi-	
	lancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformi-	
	tà alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017."	
	"Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il pa-	
	trimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo	
	quanto deliberato dal dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8.9	
	dello statuto, previo parere positivo dell'ufficio competente	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa	
	destinazione di legge."	

	L'assemblea delibera con il voto favorevole di tutti gli In-	
	tervenuti di accogliere le proposte del Presidente, con con-	
	sequente modifica degli articoli dello Statuto Sociale come	
	sopra indicati.	
	In conseguenza delle modifiche all'art. 9.9 dello Statuto,	
	l'intero consiglio presenta le proprie dimissioni. Viene elet-	
	to con votazione unanime un nuovo Consiglio formato da tre	
	membri in persona del signor Filippo Fanfoni, che viene ricon-	
	fermato presidente, e dei signori Giovanni Barbieri e Gigliola	
	Bernardi.	
	L'Assemblea delibera inoltre di adottare un nuovo Statuto so-	
	ciale aggiornato che io Notaio, previo esame ed approvazione	
	del Comparente, allego a questo atto sotto la lettera "A" per-	
	ché ne formi parte integrante, omessane la lettura per dispen-	
	sa datami dal Comparente e da tutti gli Intervenuti.	
	Null'altro essendovi da deliberare o porre in discussione la	
	seduta viene tolta e ciò essendo le ore quattordici e minuti	
	dieci	
	Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della So-	
	cietà.	
		Richiesto
	io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto per la maggior par-	
	te con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto mia cu-	
	ra e nel resto da me Notaio su due fogli, occupandone sei	

pagine intere e parte della settimana, firmato in calce e a margine all'atto e nell'allegato dal Comparente e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane al Comparente stesso che a mia domanda lo approva.

FIRMATO

FILIPPO FANFONI

ARTURO DALLA TANA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "HAPPY DOG Associazione di promozione sociale", o in breve "HAPPY DOG APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Collecchio (PR). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060

Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di perseguire a favore dei propri soci e della collettività, lo sviluppo e la diffusione di una corretta educazione cinofila attraverso la pratica di attività sportive cinotecniche, sport cinofili ed affini, sia a fini agonistici che a fini non agonistici e ricreativi, compresa l'attività didattica;

Di creare una relazione e intesa tra uomo e cane che possa favorire l'inserimento e l'integrazione del cane nell'ecumene;

Un'azione di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza della relazione con l'animale;

La promozione di scambi culturali e connessioni con le attività o le associazioni, istituzioni pubbliche e private che hanno le medesime finalità esistenti sul territorio

A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, l'associazione metterà in campo tutte le azioni di promozione, sviluppo, programmazione, organizzazione, realizzazione di attività sportiva cinotecnica e cinofila in tutte le sue forme, espressioni e stili propedeutiche alla corretta preparazione e formazione ed allenamento del cane e del suo conduttore ed in particolar modo alle specialità: ability, agility, cani cross, mobility dog, disc dog, dog balance, dog dance, mantrailing sportivo, obedience, paragility, proprietario cinofilo responsabile, rally obedience, sheep dog, soccor-so sportivo, soccorso sportivo acquatico, circuito cinotecnico, sport acquatici, treibbal, e alle attività ludico-motorie in genere e discipline ad esse collegate;

- promozione dell'attività didattica di ordine culturale e tecnico - formativo- per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate; nonché organizzazione di corsi di istruzione tecnica, corsi di avviamento e corsi di formazione per operatori sportivi;

- la promozione e organizzazione, nelle predette discipline, di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva nazionale e/o dell'ente di promozione sportiva e/o delle discipline sportive associate cui la associazione sarà tempo per tempo affiliata;

- promozione della diffusione della cultura cinofila attraverso l'organizzazione di stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze;

- l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni delle predette specialità sportive;

Il tutto anche tramite editoria elettronica, via web e/o altri strumenti multimediali;

attività di cui alla lettera i) del D.Lgs 105/2018 in particolare gestione di attività ricreative di interesse sociale a favore di giovani per la diffusione del volontariato connesse all'utilizzo cinofilo per la protezione civile e delle attività generali a beneficio della terza età;

La associazione potrà inoltre svolgere in via secondaria le seguenti attività:

- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, di vario genere per l'esercizio delle predette specialità sportive nonché impianti e strutture per la cura e custodia dei cani.

- l'edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- lo svolgimento di operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in materia purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale;

- la gestione di un eventuale spaccio con somministrazione di bevande e cibi, anche energetici, anche attraverso distributori automatici nei limiti consentiti dalla natura della associazione e verso esclusivamente coloro che accedano ai servizi sociali per lo svolgimento delle attività di cui sopra di modo che i luoghi ove le attività sono esercitate diventino il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative della associazione.

In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale della associazione può organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e fornire prodotti e servizi legati alle attività sopra citate solo per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione di coloro che usufruiscano delle attività sociali.

Tutte le predette attività saranno svolte in base alle direttive della Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva e/o delle Discipline sportive associate cui la associazione sarà tempo per tempo affiliata.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la associazione potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti natatori, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare a attività sportive.

Essa potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561-2562-1615 e ss., cod. civ..

Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta dei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Condizione indispensabile per accedere ai servizi dell'associazione è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La Associazione si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovesse-ro adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione prende atto, per sé, e per i propri soci, che:

a) è fatto divieto a tutti i membri dell'Organo amministrativo, in quanto Amministratori della associazione sportiva, di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni e/o associazione sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale:

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non cor-rispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa determinata dal Consiglio direttivo. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

i dati identificativi del soggetto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni [Eventualmente: specificare ulteriori ipotesi che integrano gravi inadempienze o gravi motivi di esclusione]; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio direttivo;

il Presidente del Consiglio direttivo;

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;

si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9

(Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
determina le quote associative;
predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5., specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. [In alternativa, è possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017].

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di 10..... mandati.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre esercizi consecutivi, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, l'assemblea dei soci provvede a sostituirli.

9.9 Il Consiglio direttivo è composto da tre consiglieri. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, ridotti a uno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10

(Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11

(Organo di controllo)

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di3..... mandati.

11.4 L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Qualora l'Organo di Controllo esciti la revisione legale di conti tutti i componenti di tale organo sociale devono essere revisori legati iscritti nell'apposito registro.

può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12

(Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

(Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo per-seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8.9 dello statuto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

FIRMATO

FILIPPO FANFONI

ARTURO DALLA TANA